Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 · Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **709**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Verona ad acquistare un immobile . Pag. 7778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **710**.
Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Antonio Meucci », di Torino Pag. 7778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1972.
Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni Pag. 7778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano Pag. 7779

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona . . Pag. 7779

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi. Pag. 7783

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.
Nomina di un membro della commissione consultiva per l'industria minore . . . . Pag. 7783

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Metalsud S.p.a., stabilimento di Patrica e Roma Castel Romano Pag. 7784

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Teramo Pag. 7784

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.
Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa merci di Bari Pag. 7784

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.
Rese in olio greggio del seme di colza proveniente dalla Repubblica federale tedesca Pag. 7784

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1972.
Riconoscimento di carattere sostitutivo all'attività industriale della Società iniziative forlivesi (S.I.F.) Pag. 7785

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.
Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 . . . Pag. 7785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagne di commercializzazione 1971-1972 e 1972-1973 . . . . Pag. 7786
Esito di ricorso . . . . Pag. 7786

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7787

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Venzar dell'impresa Sipcam Pag. 7787

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Lovozal PB 20 dell'impresa Ravit Pag. 7787

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Meeno dell'impresa Rumianca Pag. 7787

Abrogazione dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Ovicide dell'impresa Solplant Pag. 7787

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 7788

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 7788

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 40-Roma » Pag. 7788

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sermide Pag. 7788

Approvazione del piano di zona del comune di Olgiate Comasco Pag. 7788

Regione Toscana: Approvazione del piano di zona del comune di Montaione Pag. 7788

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Pag. 7789

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova per gli uffici locali Pag. 7805

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1972, n. **32.**

Norme per l'esercizio temporaneo nella Regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferite dallo Stato alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6. Pag. 7807

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1972, n. **33.**

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali Pag. 7808

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 307 DEL 25 NOVEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** 2ª estrazione delle speciali cartelle 7 % emesse in dipendenza del decreto ministeriale 28 maggio 1971, effettuata il 13 novembre 1972.

(12543)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **709.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Verona ad acquistare un immobile.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Verona viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 52.000.000, la porzione di immobile rappresentata da dodici vani al primo piano, un vano al primo piano sotterraneo, uno al secondo piano interrato, uno al primo piano terra e uno al primo piano ammezzato dell'edificio sito in Verona, via G. Della Casa, 19/21, di proprietà del comm. Albino Zampini, come da rogito per notaio Gaetano Ruffo di Verona, rep. n. 84337 del 1° luglio 1967.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **710.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Antonio Meucci », di Torino.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Antonio Meucci », di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1972.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1958, con il quale l'avv. Mario Eboli è stato nominato direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la delibera adottata in data 31 gennaio 1972 dal consiglio di amministrazione dell'ente predetto, con la quale è stata dichiarata la cessazione del rapporto di impiego del direttore generale avv. Mario Eboli a seguito della nomina del medesimo a consigliere di Stato;

Visto l'art. 12 dello statuto citato;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alfredo Franzetti è nominato direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1972

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 399

(12301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925 con il quale, fra gli altri, il sig. Pietro Columella fu nominato, in soprannumero agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il regio decreto 22 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 256 con il quale il sig. Pietro Columella fu confermato agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il sig. Pietro Columella venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 2 dicembre 1971 con la quale il sig. Pietro Columella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Pietro Columella dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 371

(12328)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956 e modificato con decreti ministeriali del 17 ottobre 1961 e 17 luglio 1971;

Considerato che l'art. 35 del citato statuto deve intendersi già abrogato in relazione all'approvazione del testo dell'art. 34 dello statuto stesso avvenuta con decreto ministeriale del 17 luglio 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio generale della predetta Cassa in data 18 dicembre 1971, 24 marzo 1972 e 26 maggio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — Sono approvate le modifiche degli articoli 13, n. 11 e 17, comma secondo, nonchè il nuovo testo degli articoli da 20 a 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. — Gli attuali articoli 34, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del citato statuto assumono, in dipendenza dell'approvazione del nuovo testo dei suaccennati articoli da 20 a 49 compreso, la numerazione da 50 a 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno

Art. 13, n. 11. — Sulle partecipazioni ad istituti ed enti indicati al successivo art. 37, lettera *c*, nonchè sulla adesione alle associazioni nazionali e regionali, anche di categoria e sindacali ed inoltre sulla designazione dei rappresentanti della Cassa negli istituti, enti ed associazioni suddetti.

Art. 17, secondo comma. — I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili.

Art. 20. — Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini del direttore generale. I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 21. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosa-

mente osservate le limitazioni, modalità, e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto o l'esecuzione di lavori di miglioramento ed ampliamento di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, nella zona di competenza della Cassa, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 22. — Le dipendenze della Cassa fanno capo alla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, filiali, agenzie, recapiti e uffici di rappresentanza.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale, ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO TERZO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 23. — La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio generale stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 24. — I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 25. — Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide a sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 26. — Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27. — La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 28. — La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 29. — I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 30. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 31. — La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

Queste ultime devono essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 32. — Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio generale delibererà ai sensi dello art. 23.

Art. 33. — Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 34. — I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 35. — La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati sia in lire di conto interno che di conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti all'atto del deposito.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 36. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 37, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO QUARTO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 37. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione; all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o dalle regioni o ai quali lo Stato, o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari: a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, con garanzia di cessioni di annualità o di altri crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato e le regioni e/o di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, e/o contro garanzia dello Stato o delle regioni qualora tale forma di intervento sia espressamente prevista da una legge nazionale o regionale; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; a enti ospedalieri, con garanzia di delegazioni sui proventi di rette ospedaliere, delegabili per legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, loro consorzi e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province, comuni e loro consorzi o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da pegno o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi, ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità alle leggi vigenti, e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 in merito ai limiti di fido, nonchè dell'art. 46, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto o costruzione di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 38. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 37 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 39. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla sola obbligazione chirografaria di un unico nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 40. — Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 37 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 37, non deve superare di regola i 2/3 del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari o istruzioni di servizio devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 37.

Art. 41. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 42. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 37 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che il valore attuale del credito garantito dalle ipoteche precedenti sommato all'importo del nuovo credito non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Detti limiti potranno essere superati nel caso in cui vengano costituite valide garanzie integrative sull'intera eccedenza: a mezzo di titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 37, con scarto del 10 % sul prezzo corrente; mediante polizza di assicurazione; cessione di annualità di contributi statali.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa dalla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 43. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 25. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente, la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali; tali che corri-

spondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 44. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 37 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 37 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 25.

Qualora i crediti e contributi di cui alle lettere *f*) ed *h*) dello stesso art. 37 abbiano durata superiore a 25 anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata, con un massimo di anni 35.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*), del ripetuto art. 37 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 45. — Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 37 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate nel presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 46. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 37: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 37, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 39 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare dei prestiti pluriennali, turistici e all'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 37 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi.

Art. 47. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 37, non deve eccedere l'1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento o istruzioni di servizio, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO QUINTO

OPERAZIONI VARIE

Art. 48. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia e in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse ed oneri a carattere ricorrente, previa totale copertura;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa copertura totale;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 38 e 39 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *b*) dell'art. 37, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fidejussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con la osservanza delle norme vigenti in materia;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito agrario e fondiario, anche per mandato e/o in rappresentanza di istituti all'uopo autorizzati, fornendo ove occorra la propria fidejussione con l'osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 49. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale e partecipare col benestare dell'organo di vigilanza a società od altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopraindicati, come pure può assumere i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

(12159)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 marzo 1972, dalla assemblea dei soci della cennata Cassa in data 30 marzo 1972 nonchè dal presidente della stessa in data 23 maggio 1972 e 21 giugno 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 7), 23, comma primo, 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Jesi

Modifiche degli articoli 19, punto 7), 23, comma primo, 50 e 57 dello statuto aziendale

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

7) sui turni dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

(*Omissis*).

Art. 23, comma primo. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati secondo turni di avvicendamento prestabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio, e del direttore generale.

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga, per importi maggiori, da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 11% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine, effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto, il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*), ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12161)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.
Nomina di un membro della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971 con il quale è stata istituita la commissione consultiva per l'industria minore;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1971;

Decreta:

Ad integrazione e modifica dei decreti ministeriali 28 maggio 1971 e 30 novembre 1971 è chiamato a far parte della commissione consultiva per l'industria minore il sig.:

Bentini geom. Enzo, vice presidente dell'Associazione nazionale cooperative produzione e lavoro.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(12248)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Metalsud S.p.a., stabilimento di Patrica e Roma Castel Romano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Metalsud S.p.a., stabilimenti di Patrica (Frosinone) e Roma Castel Romano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Metalsud S.p.a., stabilimenti di Patrica (Frosinone) e Roma Castel Romano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12365)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971,

Vista la nota n. 741 del 14 ottobre 1972 dell'ufficio veterinario provinciale di Teramo con la quale si chiede per il territorio della provincia di Teramo il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Teramo è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Teramo è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12329)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1972, concernente la composizione della Deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1972;

Considerato che il dott. Nicola Leuzzi ha lasciato la segreteria generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Putzulu, che disimpegna le funzioni di segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1972, in sostituzione del dott. Nicola Leuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(12249)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

Rese in olio greggio del seme di colza proveniente dalla Repubblica federale tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di colza proveniente dalla Repubblica federale tedesca sono stabilite come segue:

TABELLA *A*

Resa in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero.

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio	
		con solvente kg.	a pressione kg.
Colza	Repubblica federale tedesca	40	38

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(12412)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1972.

Riconoscimento di carattere sostitutivo all'attività industriale della Società iniziative Forlivesi (S.I.F.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Iniziative forlivesi, con sede in Forlì, per il riconoscimento del carattere sostitutivo alla propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla ditta Orsi Mangelli;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Forlì;

Decreta:

E' riconosciuto, in provincia di Forlì, carattere sostitutivo all'attività industriale della Società iniziative forlivesi (S.I.F.) promossa dalla GEPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
FERRI

(12352)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 10 novembre 1972) concernente « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato », che ha tra l'altro, modificato l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Ritenuto che per esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese si rende necessaria la concessione delle agevolazioni indicate dalle predette modifiche al citato art. 12;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti e su richiesta delle medesime, una anticipazione pari al cinquanta per cento del prezzo contrattuale.

Per i contratti di durata pluriennale le amministrazioni di cui al comma precedente sono autorizzate a concedere un'anticipazione d'importo pari al cinquanta per cento della quota del prezzo contrattuale che fa carico al bilancio del corrispondente esercizio.

Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione stessa maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli.

Con le stesse modalità e garanzie, le amministrazioni suindicate possono, a richiesta dell'impresa contraente, concedere altre anticipazioni fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il quaranta per cento di detto prezzo contrattuale.

Art. 2.

Le anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 1 vanno gradualmente recuperate con trattenute sugli acconti disposti ai sensi dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre disposizioni e, se necessario, sul saldo dell'importo contrattuale.

La trattenuta da effettuare su ogni acconto, fino allo integrale recupero di dette anticipazioni, sarà uguale all'ottantacinque per cento dell'importo dell'acconto stesso, al lordo delle ritenute di legge e di contratto, le quali vanno calcolate sull'importo lordo dell'acconto. L'eventuale somma rimasta da recuperare sarà trattenuta integralmente in sede di pagamento del saldo con-

trattuale ed, occorrendo, mediante le garanzie di cui al terzo comma dell'art. 1.

L'importo delle garanzie prestate sarà di volta in volta ridotto, previo assenso dell'amministrazione, al totale delle anticipazioni ancora da recuperare, aumentato del dieci per cento.

Art. 3.

Qualora l'esecuzione del contratto non abbia avuto inizio nel termine stabilito, le amministrazioni, oltre all'applicazione delle penalità previste dal contratto, sono tenute a revocare immediatamente, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ritorno, l'anticipazione accordata e richiedere al tempo stesso al fidejussore la restituzione della medesima, maggiorata degli interessi legali per il periodo decorrente dalla data di emissione del titolo di pagamento dell'anticipazione a quella del versamento, da effettuare entro cinque giorni dalla richiesta, all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ovvero dell'amministrazione autonoma.

Nel caso di garanzia costituita da titoli, le amministrazioni sono tenute a provvedere, con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, alla vendita immediata di questi ultimi ed al versamento dello importo di cui al comma precedente al predetto capitolo di entrata.

Qualora l'esecuzione di un contratto in corso di svolgimento non prosegua secondo gli obblighi contrattuali la revoca dell'anticipazione, da effettuare con la procedura su indicata, è riservata alla discrezionalità della amministrazione contraente.

Le somme affluite all'entrata sono riassegnate, su richiesta dell'amministrazione interessata e limitatamente alla parte riguardante le anticipazioni, ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni stesse, con la procedura indicata dall'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano ai contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi per i quali la esecuzione abbia inizio, a norma del relativo contratto, nel periodo decorrente dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1973, salvo proroga.

Art. 5.

Per i contratti di lavori o forniture di beni o di servizi in corso di esecuzione alla data del presente decreto le amministrazioni di cui all'art. 1 sono autorizzate a concedere anticipazioni per un importo complessivo non superiore al venticinque per cento del prezzo contrattuale a condizione che i lavori o le forniture abbiano raggiunto il quaranta per cento di detto prezzo contrattuale e che tali anticipazioni, sommate al totale degli acconti già corrisposti, non superino il settantacinque per cento del prezzo contrattuale.

Nel caso di contratti di lavori e forniture di beni o di servizi di durata pluriennale, le anticipazioni e le condizioni di cui al comma precedente vanno riferite alle singole quote annuali del contratto.

Per le garanzie, per la eventuale revoca e per il recupero delle anticipazioni previste dal presente articolo si applicano le norme dei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole Campagne di commercializzazione 1971-1972 e 1972-1973.

Dal 26 giugno 1972 al 30 giugno 1972, per colza e ravizzone U.C. 10,186, per girasole U.C 6,985;

Dal 1° luglio 1972 al 5 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,686, per girasole U.C. 6,985;

Dal 6 luglio 1972 al 9 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,340, per girasole U.C. 6,865;

Dal 10 luglio 1972 al 18 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,340, per girasole U.C. 6,522;

Dal 19 luglio 1972 al 26 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,340, per girasole U.C. 6,865;

Dal 27 luglio 1972 al 30 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C 9,686, per girasole U.C. 7,079;

Dal 31 luglio 1972 al 31 luglio 1972, per colza e ravizzone U.C 9,410, per girasole U.C. 7,079;

Dal 1° agosto 1972 al 6 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,410; per girasole U.C. 7,196;

Dal 7 agosto 1972 al 13 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,410, per girasole U.C. 7,391;

Dal 14 agosto 1972 al 20 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,410, per girasole U.C. 6,999;

Dal 21 agosto 1972 al 22 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,156, per girasole U.C. 6,999;

Dal 23 agosto 1972 al 27 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,999;

Dal 28 agosto 1972 al 31 agosto 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,999;

Dal 1° settembre 1972 al 6 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,524;

Dal 7 settembre 1972 al 10 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,524;

Dall'11 settembre 1972 al 17 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,388;

Dal 18 settembre 1972 al 21 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 9,041, per girasole U.C. 6,388;

Dal 22 settembre 1972 al 25 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,844, per girasole U.C. 6,388;

Dal 26 settembre 1972 al 26 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,567, per girasole U.C. 6,500;

Dal 27 settembre 1972 al 30 settembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,268, per girasole U.C. 6,500;

Dal 1° ottobre 1972 all'8 ottobre 1972, per colza e ravizzone U.C. 8,476, per girasole U.C. 6,500.

N.B. — U.C. = unità di conto 1 unità di conto = L. 625.

(12492)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1972, registro n. 20, foglio n. 386, è stato respinto il ricorso proposto in data 27 giugno 1970 dalla sig.na Di Grisostomo Giuliana, impiegata del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso la denegata liquidazione della indennità di licenziamento per il servizio non di ruolo.

(12461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 23 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,95	584,92	584,80	584,95	584,75	584,90	584,85	584,95	584,95	584,65
Dollaro canadese	592,60	592,60	592,85	592,60	592,70	592,60	592,50	592,60	592,60	592,80
Franco svizzero	154,085	154,085	154,05	154,085	154 —	154,08	154,035	154,085	154,08	153,93
Corona danese	85,12	85,12	85,06	85,12	85 —	85,10	85,10	85,12	85,12	85,03
Corona norvegese	88,95	88,95	88,95	88,95	88,90	88,95	88,93	88,95	88,95	88,95
Corona svedese	123,34	123,34	123,30	123,34	123,30	123,32	123,33	123,34	123,34	123,31
Fiorino olandese	181,02	181,02	181,10	181,02	181 —	181 —	180,98	181,02	181,02	181,03
Franco belga	13,2665	13,2665	13,27	13,2665	13,26	13,26	13,2665	13,2665	13,26	13,27
Franco francese	115,91	115,91	115,95	115,91	115,80	115,90	115,905	115,91	115,91	115,82
Lira sterlina	1374,40	1374,40	1374 —	1374,40	1375,25	1374,40	1373,90	1374,40	1374,40	1375,40
Marco germanico	182,57	182,57	182,55	182,57	182,60	182,55	182,525	182,57	182,57	182,57
Scellino austriaco	25,207	25,207	25,20	25,207	25,18	25,20	25,1975	25,207	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,77	21,76	21,75	21,76	21,7625	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,2155	9,2155	9,2150	9,2155	9,205	9,21	9,2135	9,2155	9,21	9,21
Yen giapponese	1,945	1,945	1,9440	1,945	1,93	1,94	1,944	1,945	1,94	1,94

Media dei titoli del 23 novembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,95
» 5 % (Beni esteri)	94,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,90
Dollaro canadese	592,55
Franco svizzero	154,06
Corona danese	85,11
Corona norvegese	88,94
Corona svedese	123,335
Fiorino olandese	181 —
Franco belga	13,266
Franco francese	115,907
Lira sterlina	1374,15
Marco germanico	182,547
Scellino austriaco	25,202
Escudo portoghese	21,761
Peseta spagnola	9,214
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DELLA SANITA

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Venzar dell'impresa Sipcam

Con decreto del Ministro per la sanità in data 13 novembre 1972 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario Venzar, concessa alla ditta Sipcam con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(12512)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Lovozal PB 20 dell'impresa Ravit

Con decreto del Ministro per la sanità in data 13 novembre 1972 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario Lovozal PB 20, concessa alla Ravit con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(12513)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Meeno dell'impresa Rumianca

Con decreto del Ministro per la sanità in data 13 novembre 1972 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario Meeno concessa alla ditta Rumianca con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(12514)

Abrogazione dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Ovicide dell'impresa Solplant

Con decreto del Ministro per la sanità in data 13 novembre 1972 è stata abrogata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario Ovicide, concessa alla ditta Solplant con decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

E' concesso un termine di smaltimento fino al 31 marzo 1973 per le eventuali scorte del prodotto.

(12515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1972, registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 137, è accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Paolo Paternò avverso l'annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Pachino del 27 aprile 1968 che escludeva l'interessato dalla graduatoria provvisoria pubblicata nell'albo dell'istituto il 20 giugno 1968.

(12421)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 61, Pubblica istruzione, foglio n. 82, è respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Stefano Massimino avverso il decreto del provveditore agli studi di Catania n. 14, dell'11 dicembre 1968 che respingeva un precedente ricorso dell'interessato contro l'esclusione dalla graduatoria dei laureati relativa all'insegnamento di cultura generale ed educazione civica, per l'anno scolastico 1968-69, presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « Deodato » di Catania.

(12422)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro numero 55 Pubblica istruzione, foglio n. 400, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 3 luglio 1969 dal prof. Enrico Magri per conto della figlia Francesca avverso il giudizio negativo del consiglio di classe della I *A* della sezione distaccata del liceo scientifico « Mercalli » di Napoli per l'anno scolastico 1968-69.

(12423)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63, Pubblica istruzione, foglio n. 319, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 23 giugno 1969 dalla prof.ssa M. Ersilia Basile avverso la nomina conferita alla dott.ssa Noziglia De Bernardis Adriana del provveditore agli studi di Bari nell'anno scolastico 1968-69 per l'insegnamento della matematica per dodici ore settimanali presso la Sezione staccata dell'istituto magistrale di Bari, nella sede di Acquaviva delle Fonti.

(12424)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1972, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 20 giugno 1969 dalla prof.ssa Carpino Galfo Virginia avverso la decisione n. 489 del 10 dicembre 1968 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Catania, con la quale veniva negato il diritto della ricorrente alla riserva dei posti, quale orfana di guerra, nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale-pianoforte.

(12425)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro numero 63 Pubblica istruzione, foglio n. 313, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 18 aprile 1968 dalla prof.ssa Barassi Grassi Angela avverso la revoca della nomina nella cattedra di italiano e storia nell'istituto magistrale di S. Severo e la conseguente sistemazione nel posto di italiano e storia per solo sedici ore settimanali nello stesso istituto da parte del provveditore agli studi di Foggia per l'anno scolastico 1967-68.

(12426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1972, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 124.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 40-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mancini Giuseppe, con sede in Roma, via della Croce n. 87 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 40-Roma » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(12458)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sermide

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 21 luglio 1972, n. 1519, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sermide (Mantova), adottato con deliberazione consiliare n. 10 del 20 febbraio 1968 ed integrato con deliberazione consiliare n. 32 del 29 marzo 1971.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 59 del 6 agosto 1968, conseguenti al totale o parziale accoglimento di osservazioni al piano regolatore generale.

(12330)

Approvazione del piano di zona del comune di Olgiate Comasco

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 12 maggio 1972, n. 1090, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Olgiate Comasco (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12333)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Montaione

Con deliberazione della giunta regionale n. 344, in data 6 giugno 1972, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montaione, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12491)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1972 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 23 ottobre 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Accetta Giovanni	Trappeto 3 novembre 1925					si		
2. Accinelli Giuseppe	Finale Ligure 7 novembre 1933					si		
3. Acerboni Franco	Milano 26 aprile 1931					si		
4. Acierno Domenico Andrea	Salerno 10 novembre 1937	si						
5. Agati Roberto	Firenze 19 maggio 1935						si	
6. Aguzzoli Romano	Reggio Emilia 5 gennaio 1936					si		
7. Albertazzi Efrem	Ferrara 19 aprile 1931					si		
8. Alemanno Lorenzo	Surano 20 settembre 1929					si		si
9. Alfieri Giovanni	S. Pier Niceto 2 maggio 1926							si
10. Alfieri Giuseppe	Ancona 29 novembre 1935					si		
11. Alfieri Lorenzo	Bresso 18 agosto 1934						si	
12. Aliberti Francesco	Siano 13 marzo 1931						si	
13. Aloisi Vincenzo	Mineo 1° marzo 1937							si
14. Aluigi Alfio	Coriano 18 luglio 1932					si		
15. Alunni Coriolano	Tivoli 31 dicembre 1937						si	
16. Amaturo Giovanni	Civitavecchia 11 giugno 1930							si
17. Amorfini Ugo	Licciana Nardi 24 maggio 1930							si
18. Anastasi Michele	Trapani 27 settembre 1921					si		
19. Andreassi Sergio	Roma 3 aprile 1928					si		
20. Angelucci Carlo Alberto	Cannara 15 febbraio 1929			si				
21. Angiolillo Michele	Lecce 15 febbraio 1938						si	
22. Anselmi Giuseppe	Vallerano 15 marzo 1928					si		
23. Antinoro Angelo	Ribera 3 febbraio 1926							si
24. Antonelli Ruggero	Collazzone 13 gennaio 1929						si	
25. Anzalone Giovanni	S. Cataldo 30 settembre 1930							si
26. Aondio Filippo	Morbegno 27 novembre 1922					si	si	
27. Aquilini Elio	Vercelli 23 marzo 1937	si						
28. Arca Luciano	Roma 19 gennaio 1937	si						
29. Archesso Domenico	Piove di Sacco 15 marzo 1935							si
30. Arena Giuseppe	Palagonia 2 settembre 1938	si						si
31. Arengi Amedeo	Enna - 3 maggio 1927						si	
32. Arrigoni Enrico	Bozzolo 12 ottobre 1926				si			
33. Ascione Aldo	Castellammare di Stabia - 18 agosto 1937	si						
34. Audiffred Anna	Sassari 7 giugno 1929	si						
35. Avezzù Giorgio	Milano - 14 luglio 1938	si						
36. Avitto Pasquale	Palo del Colle - 16 dicembre 1937	si						
37. Avvisati Aldo	Torre Annunziata 21 settembre 1923					si	si	
38. Bacchi Roberto	Merano - 30 ottobre 1929	si						
39. Bagnoli Enzo	San Miniato 1° settembre 1933					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Bagnoli Pasquale . .	Cervesina 2 luglio 1932	si						
41. Bailo Ugo	Pietra de' Giorgi - 13 ottobre 1930						si	
42. Balacco Francesco . .	Molfetta 21 ottobre 1931	si						si
43. Balice Antonio Rocco	Montalbano Ionico 1° agosto 1931	si						
44.Ballestrin Luciano . . .	Barzio 5 gennaio 1929	si						
45. Balocco Giulio	Torino 11 settembre 1937	si						si
46. Barbieri Giuseppe . .	Stefanaconi 4 dicembre 1933							si
47. Baricalla Aldo . .	Bahia Blanca (Argentina) - 14 aprile 1919					si		
48. Baroncini Ante .	Imola 15 ottobre 1918						si	
49. Bartholini Nicola	Napoli 7 settembre 1933	si						
50. Bartolini Renzo . .	Pisa 7 gennaio 1927					si		
51. Basile Felice .	Arconate 18 giugno 1935							si
52. Batisti Augusto . .	Stia 5 settembre 1928						si	
53. Bazzaro Guido . . .	Premosello - 9 giugno 1938	si						
54. Bazzi Alberigo . . .	Napoli 22 ottobre 1929	si						
55. Becca Bruno	Imola 6 gennaio 1934	si						
56. Beghetti Umberto . .	Reggio Emilia 14 novembre 1935							si
57. Begnis Silvano . . .	S. Martino de' Calvi 19 febbraio 1932					si		
58. Belgeri Roberto	Milano 23 luglio 1933					si		
59. Bella Ugo . . .	Varazze 12 settembre 1925					si		
60. Bellati Umberto	Milano 10 aprile 1935	si						
61. Bellazzi Serafino . . .	Vigevano 25 aprile 1916							si
62. Bellomo Pietro . .	Bari 26 gennaio 1930	si						
63. Benelli Amelio . . .	Castelfranco Emilia 15 maggio 1930		si					
64. Benini Luigi .	Lavagno 21 agosto 1932							si
65. Beolchini Pier Emilio .	Vigevano 30 aprile 1929						si	
66. Beretta Antonio .	Milano 4 maggio 1916		si					
67. Berra Giovanni Mario . .	Varese 15 agosto 1936	si						
68. Bertolin Aldo . .	Ponte S. Nicolò 17 maggio 1927					si		
69. Bertolino Luigi . .	Novara 26 luglio 1927							si
70. Bertolotti Angelo . .	Bologna 24 aprile 1924					si	si	
71. Bertone Carlo . .	Caserta 16 dicembre 1929					si		
72. Bertorello Guido .	Genova 27 giugno 1938	si						
73. Betti Giovanni	Sarnico 28 dicembre 1935						si	
74. Bettini Fernando .	Livorno 1° dicembre 1926	si						
75. Bevere Ottone . . .	Ariano Irpino 10 agosto 1922	si						
76. Biagiotti Paolo	Prato 29 dicembre 1930						si	
77. Bianchi Germano . . .	Roma 11 gennaio 1934					si		
78. Bianchi Tarcisio .	Umbertide 7 agosto 1930						si	
79. Bianchi Umberto	Como 2 ottobre 1934					si		
80. Bifolco Francesco . .	Pagani 25 febbraio 1928							si
81. Bignami Pietro . .	Casalbuttano 5 marzo 1913					si		
82. Bilardo Renato	Piazza Armerina 21 febbraio 1930					si		
83. Bilotta Salvatore . .	Palermo 11 settembre 1932					si		
84. Birarelli Mariano . . .	San Marcello 17 aprile 1929					si	si	
85. Bixio David	Sestri Levante 1° gennaio 1923							si
86. Blois Vincenzino . . .	Milano 8 gennaio 1930						si	
87. Bolognini Angelo . .	San Pietro Vernotico 31 dicembre 1920							si
88. Bombig Giorgio . . .	Busto Arsizio 14 gennaio 1929						si	
89. Bonan Aldo	Sale Marasino - 13 ottobre 1926					si	si	
90. Bondi Livio . .	Venezia 8 maggio 1932					si		
91. Bondioli Antonio	Sant'Anna Pelago di Pievepelago - 15 ottobre 1933	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
92. Bonfirraro Giovanni	Ascoli Piceno 24 giugno 1936	si						
93. Bonifacio Umberto	Sori 24 aprile 1929	si						
94. Boninfante Carlo Erasmo	Gaeta 10 dicembre 1937					si		
95. Bonito Leonardo	Accadia 9 dicembre 1934							si
96. Bonito Mario	Avellino 8 maggio 1924						si	si
97. Bonomo Arturo	Villa Santo Stefano 24 febbraio 1933					si		
98. Boscato Giuseppe	Pomigliano d'Arco 6 febbraio 1929	si						
99. Bottari Giuseppe	Giampilieri 6 novembre 1935	si						
100. Bracco Ugo	Bagnasco 5 settembre 1932						si	
101. Brancatelli Domenico	Regalbuto 17 marzo 1933						si	
102. Brengola Giuseppe	Sannicandro Garganico - 16 luglio 1922						si	
103. Brizio Pier Domenico	Fossano 27 febbraio 1931					si		
104. Brugnoli Carlo Alberto	Sarzana 21 ottobre 1932					si		
105. Bruni Giovanni Carlo	Chiari 18 marzo 1938							si
106. Bruno Carmelo	Roccavaldina 8 aprile 1921					si		
107. Bruno Leonida	Melilli 11 maggio 1922						si	
108. Bruno Vincenzo	Roggiano Gravina 23 aprile 1939	si						
109. Brunori de Luca Irma	Serracapriola 2 gennaio 1926						si	
110. Buffi Aldo	Roma 10 novembre 1935	si					si	si
111. Buonerba Michele Marcello	Torino 26 gennaio 1936						si	
112. Buscemi Carmelo	Catania - 16 agosto 1925	si					si	
113. Cacace Ubaldo	Castellammare di Stabia 12 ottobre 1927				si			
114. Cadenelli Gianpiero	Vobarno 22 agosto 1937					si		
115. Caffarello Saverio	Genova 1° dicembre 1931	si						si
116. Caforio Francesco	Sava 24 gennaio 1931	si						si
117. Caldana Pier Luigi	Alessandria 10 ottobre 1937					si		si
118. Calderoni Tonino	Riolo Terme 11 novembre 1926						si	
119. Calia Giovanni	Altamura 13 luglio 1918		si					
120. Caliandro Emilio	Ceglie Messapico 30 luglio 1923							si
121 Calvo Antonio	Floridia 9 dicembre 1929	si						
122. Cammarano Giacomo	Sassano 23 dicembre 1935						si	
123. Cammarata Cristoforo	Ramacca 8 maggio 1931	si						si
124. Cammarota Manlio	Mirabella Eclano 12 luglio 1922						si	
125. Campana Giacomo	Codogno 11 agosto 1937	si						
126. Campobasso Michele Santo	Triggiano 1° novembre 1934	si						
127. Cantiello Lorenzo	Casalba 16 gennaio 1934	si						
128. Cantoni Franco Maria	Como 15 aprile 1930	si						si
129. Caporale Francesco	Roma 19 gennaio 1934	si						
130. Capotorto Antonio	Cerignola 29 agosto 1935						si	
131. Cappato Enio	Bergamo 1° settembre 1930					si		
132. Cappello Francesco	Palermo 13 giugno 1935					si		
133. Cappetti Carlo Alberto	Arezzo 29 aprile 1927					si		
134. Cappiello Renato	Monfalcone 30 dicembre 1935							si
135. Capria Vito	San Ferdinando 4 gennaio 1931	si						
136. Caracciolo Sebastiano	Cardeto - 1° aprile 1935	si					si	
137. Carante Roberto	San Salvatore Monferrato - 27 aprile 1939	si						
138. Carazzone Piero Franco	Torino - 19 luglio 1929					si		
139. Cardona Albini Alberto	Benevento 4 ottobre 1926						si	
140. Caresano Giorgio	Bologna 16 novembre 1928					si		
141. Carfagna Concetto	Offida 8 dicembre 1929						si	
142. Cargnello Umberto	Palazzolo dello Stella 16 aprile 1934	si						
143. Caringella Antonio	Valenzano 26 luglio 1938							si
144. Carli Mario	Oppeano 2 settembre 1936							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
145. Carnevale-Arella Enrico	Novara 26 novembre 1937					si		si
146. Carraturo Vincenzo	Napoli 24 ottobre 1925					si		
147. Carraturo Vincenzo	Napoli 26 marzo 1926							si
148. Casale Carlo	Filandari 29 settembre 1930	si					si	si
149. Casali Lorenzo	Savona 9 novembre 1922							si
150. Cascella Carlo	Bari 17 marzo 1938	si						
151. Casna Francesco	Boara Polesine 6 maggio 1928	si						
152. Casorelli Pasquale Vittorio	Melfi 28 agosto 1940							si
153. Cassano Francesco	Carbonara di Bari 3 luglio 1923					si		
154. Cassarà Salvatore	Palermo 5 ottobre 1926						si	
155. Cassina Paolo	Polesella 27 marzo 1927							si
156. Cataldo Vito	Triggiano 21 dicembre 1924			si				
157. Catanoso Francesco	Reggio Calabria 23 maggio 1929						si	
158. Catastini Mario	Livorno 26 gennaio 1929						si	
159. Catizone Filippo	Catanzaro 24 marzo 1932	si						
160. Cavallaro Sebastiano	Acireale 9 maggio 1938	si						si
161. Cavallaro Sebastiano	Catania 20 novembre 1939	si						
162. Cavallero Giovanni Luigi	Novi Ligure 29 marzo 1929	si						
163. Cavallini Luciano	Pisa 21 aprile 1934					si		
164. Cavallo Rocco	Napoli 1° ottobre 1929	si						
165. Cavallucci Giangiacomo	Foggia 3 gennaio 1932	si						
166. Cavezzale Cesare	Mogadiscio 17 settembre 1935						si	
167. Ceci Diodato	Andria 27 gennaio 1931						si	
168. Ceci Gianpiero	Cuneo 4 giugno 1935					si		
169. Cento Fausto	Gioiosa Ionica 11 aprile 1926						si	si
170. Cerasuolo Giuseppe	Isernia 11 luglio 1926							si
171. Cericola Antonio	Paglieta 24 agosto 1922							si
172. Cerliani Giorgio	La Spezia 9 giugno 1934	si						
173. Cerrato Beniamino	Roma 9 luglio 1928						si	
174. Cestaro Antonio	Verona 3 giugno 1929						si	
175. Chiapuzzo Franco	Novi Ligure 3 gennaio 1927					si		
176. Chiari Gianfranco	Roma 9 luglio 1928	si						
177. Chioma Domenico	San Benedetto del Tronto - 19 agosto 1937						si	
178. Chirico Domenico	Stigliano 29 agosto 1934	si						
179. Chischi Roberto	Bibbiena 17 settembre 1920		si					
180. Ciaccio Carmelo	Messina 1° dicembre 1938	si						
181. Ciampelli Carlo Alberto	San Giustino 28 ottobre 1933	si						
182. Ciampi Pier Giuliano	Cascina 22 gennaio 1930					si		
183. Cilento Nello	Napoli 16 giugno 1939	si						
184. Cilia Salvatore	Vittoria 22 novembre 1931						si	
185. Cioffi Mario	Ercolano 27 luglio 1934						si	
186. Cisotto Franco	Campagna Lupia 17 luglio 1931						si	
187. Cleopazzo Nicola	Squinzano 31 maggio 1910				si		si	
188. Cobellis Giovanni	Vallo della Lucania 16 marzo 1938	si						
189. Cocca Efisio Benito	San Severo 28 gennaio 1935							si
190. Coghi Isabella Maria	Roverè Veronese 4 maggio 1931					si		
191. Colizzi Ermanno	Pistoia 2 agosto 1929					si		
192. Colombino Carlo	Biella 14 luglio 1927	si						
193. Conte Ciro	Taranto 20 maggio 1915					si		
194. Conte Ortensio	Merano 4 settembre 1931					si		
195. Conti Massimo	Siena 20 febbraio 1930					si		
196. Conti Renzo	Albano 10 ottobre 1931	si						
197. Corcione Enzo	Sorrento 9 luglio 1931						si	
198. Cormio Angelo	Giovinazzo 31 agosto 1927							si
199. Coronella Graziano	Cancello ed Arnone 24 maggio 1935						si	
200. Corongiu Francesco	Cagliari 21 agosto 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
201. Costantini Beniamino	Orsogna 21 ottobre 1923					si		
202. Costantini Luigi	Adelfia 18 aprile 1931					si		
203. Costantino Emanuele	Reggio Calabria 21 febbraio 1924							si
204. Cravarezza Francesco	Genova 22 dicembre 1925						si	
205. Cribioli Carlo	Rescaldina 11 gennaio 1931						si	
206. Croce Carlo	Milano 12 ottobre 1930							si
207. Cubesi Giuseppe	Sarno 26 febbraio 1935						si	
208. Cucinella Nicolò	Cinisi 24 settembre 1936					si		
209. Cudemo Nicola	Sant'Arcangelo 23 aprile 1928	si						
210. Cunese Fiorino	Mozzagrogna 1° novembre 1924						si	
211. Curatolo Riccardo	Catania 27 ottobre 1918	si						
212. Curiel Piero	Trieste 27 aprile 1937	si					si	
213. Curtarello Diego	Vescovana 17 agosto 1934						si	
214. Curtò Natale	Messina 2 febbraio 1927	si						
215. Cuscani Pietro	Adrano 5 maggio 1938	si						
216. Cusimano Ferdinando	Palermo 16 ottobre 1922					si		
217. Da Bormida Giulio	Pavia 7 gennaio 1923							si
218. Daconto Michele	Giovinazzo 29 marzo 1927						si	
219. Dadone Domenico	Mondovì 21 giugno 1938							si
220. Dagasso Domenico	Cagliari 16 agosto 1919					si		
221. D'Agosto Michele	Moio della Civitella 13 gennaio 1936							si
222. Dalla Pria Silvio	Vicenza 18 febbraio 1940	si						
223. Dal Maso Antonio Franco	Vicenza 11 maggio 1932					si		
224. Daluiso Bernardo Dino	Bitonto 7 giugno 1930	si						
225. Damiani Giuseppe	Palermo 4 agosto 1923					si		si
226. Danek Giorgio	Moncalieri 26 ottobre 1930	si						
227. Danisi Vitantonio	Palo del Colle 21 luglio 1921				si			
228. D'Antonio Mario	Angri 8 giugno 1929						si	
229. D'Aprile Carlo	Palagiano 4 agosto 1930							si
230. D'Aquino Placido	Catania 17 gennaio 1937							si
231. Davì Sergio	Bovolone 8 agosto 1922					si		
232. Davide Luciano	Caorle 20 dicembre 1931						si	
233. De Angelis Cesare	Roma 13 dicembre 1925					si		
234. Dedè Alberto	Lodi 23 dicembre 1935					si	si	
235. De Fiorio Mario	Torremaggiore 18 febbraio 1925							si
236. Degeronimi Gian Carlo	Lavagna 3 luglio 1930	si						si
237. De Leonardis Antonio	Barletta 28 gennaio 1929					si		
238. Del Genio Nicola	San Cipriano d'Aversa 21 gennaio 1934					si	si	
239. Dellepiane Gustavo	Genova 6 aprile 1926					si		
240. De Lorenzi Pierpaolo	Bellano 5 luglio 1935						si	
241. Del Piano Salvatore	Nola 27 gennaio 1936	si					si	
242. Del Prete Guido	Olevano S. Tusciano 14 marzo 1925							si
243. De Luca Francesco	Napoli 15 febbraio 1931						si	
244. De Marini Marco	Genova 13 settembre 1933	si						
245. Denaro Giuseppe	Messina 16 dicembre 1935	si						
246. De Natale Antonio	Piacenza 4 agosto 1932							si
247. De Palo Giuseppe	Roma 25 ottobre 1935						si	
248. De Pasquale Camillo	Messina 21 aprile 1923					si		
249. De Paulini Giancarlo	Genova 26 febbraio 1927					si		
250. De Risi Giuseppe	Roma - 21 marzo 1932							si
251. De Salvia Domenico	Augusta - 14 giugno 1936	si						
252. Desiato Giuseppe	Alatri 22 febbraio 1926							si
253. De Socchieri Silvio	Trieste - 27 luglio 1920						si	
254. De Vicienti Angelo Raffaele	Mesagne - 27 aprile 1922							si
255. Di Blasi Giuseppe	New York - 12 novembre 1914	si					si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
256. Di Croce Francesco	Roma - 22 febbraio 1924					si		
257. Di Fabio Carlo	Pollo - 25 settembre 1931					si		
258. Di Felice Franco	Roma - 9 novembre 1926					si		
259. Di Francesco Giovanni	Milano - 17 dicembre 1929					si		
260. Digesù Antonio	Altamura - 4 aprile 1937	si						si
261. Di Grigoli Domenico	Trapani - 3 agosto 1929					si		
262. Di Lernia Vincenzo	Milano - 14 settembre 1921					si		
263. Di Lorenzo Pietro	Avezzano - 9 febbraio 1930							si
264. Di Loreto Giovanni	Roma - 4 marzo 1938	si					si	
265. Di Martino Dario	Napoli - 12 febbraio 1937						si	
266. Dimiccoli Ruggiero	Barletta - 9 gennaio 1930							si
267. Diodati Renato	Caserta - 16 giugno 1930	si						
268. Di Palma Giuseppe	Giugliano - 24 ottobre 1937						si	
269. Dipasquale Michele	San Michele di Ganzaria 15 febbraio 1929							si
270. Di Pietro Salvatore	Novara Sicilia - 10 aprile 1925	si						
271. Di Tocco Michele	Catanzaro - 20 gennaio 1925						si	
272. Doga Pietro	Mestre - 28 settembre 1937					si		
273. Doneddu Giovanni Maria	Osidda - 18 febbraio 1933	si						
274. D'Onghia Giandomenico	Noci - 29 marzo 1936	si						
275. Dorato Procolo	Pozzuoli - 11 luglio 1932	si						
276. D'Orso Bruno	Roma - 7 settembre 1935					si		
277. Drago Erminio	Cologno al Serio - 3 marzo 1928					si		
278. D'Urso Angelo	Caltagirone - 10 ottobre 1928	si						
279. Ermiglia Giovanni	Torino - 4 dicembre 1927					si		
280. Erra Giuseppe	Salerno - 12 aprile 1927			si				
281. Errico Francesco Paolo	Roma - 26 marzo 1938	si						
282. Fabiani Marcello	Roma - 28 febbraio 1939	si						
283. Fabiano Antonio	Bergamo - 8 febbraio 1923					si		
284. Faccioli Giancarlo	Bologna - 10 novembre 1930					si		
285. Fadda Gavino	Napoli - 10 gennaio 1938							si
286. Fagetti Natale	Cairate - 13 gennaio 1928			si		si		
287. Faggiolo Giancarlo	Fossano - 20 gennaio 1937	si						
288. Faraci Giuseppe	Palermo - 11 aprile 1916					si		
289. Favale Walter	Velletri - 22 marzo 1937	si						si
290. Ferraioli Teresa	Bozzolo - 15 ottobre 1921							si
291. Ferraresi Evaristo	Genova-Sestri - 14 luglio 1932	si						si
292. Ferrari Augusto	Cremona - 23 settembre 1937	si						
293. Ferrari Bice	Casteldario - 6 agosto 1933							si
294. Ferrari Luigi	Minerbe - 3 settembre 1933							si
295. Ferrari Vincenzo	Bonifati - 15 settembre 1924						si	
296. Ferrario Enrico	Lodi - 3 maggio 1921					si		
297. Ferraris Federico	Napoli - 17 ottobre 1917						si	
298. Ferraro Carlo	Calizzano - 6 novembre 1926					si		
299. Ferreri Agostino	Canicattì - 27 aprile 1932					si		
300. Ferro Elio	Francica - 13 febbraio 1929						si	
301. Ferruti Marco Maria	Milano - 9 agosto 1932					si		
302. Ficara Salvatore	Canicattini Bagni - 15 gennaio 1923						si	
303. Finocchiaro Antonio	Librizzi - 22 giugno 1929							si
304. Finocchiaro Salvatore	Modica - 22 luglio 1932	si						
305. Fiumara Diego	Napoli - 26 agosto 1933						si	
306. Floresta Giuseppe	Catania - 26 luglio 1932	si			si			
307. Florio Marcello	Cosenza - 12 maggio 1932							si
308. Fontana Francesco	Casalnuovo - 27 luglio 1922					si		
309. Fontanarosa Giuseppe	San Nicola Manfredi - 11 febbraio 1928						si	
310. Forchini Giovanni Battista	Calcio - 3 novembre 1933					si		
311. Fortuna Arnaldo	L'Aquila - 18 luglio 1924						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
312. Frangipani Giancarlo	Milano 22 febbraio 1935					si		
313. Frasca Giorgio	Calascio 15 ottobre 1919					si		
314. Frasconà Lorenzo	Nicosia 18 febbraio 1924							si
315. Freda Pasquale	Buccino 1° dicembre 1929							si
316. Frezza Massimo	Milano 13 giugno 1925							si
317. Fumo Attilio	Pordenone 20 gennaio 1936						si	
318. Fuzzi Antonio	Imola 25 marzo 1924						si	
319 Gabriele Pasquale	Sannicandro Garganico 26 ottobre 1932							si
320. Gacci Guido	Follonica 25 maggio 1938	si						
321. Gagliardi Eugenio	Casale Monferrato 1° gennaio 1928	si						
322. Galiatoto Francesco	Tripoli (Libia) 25 luglio 1937	si						
323. Galletti Carlo	Camaiore 29 marzo 1923						si	
324. Galluccio Carlo	Galatina - 9 aprile 1917			si				
325. Garbagni Giorgio	Torino 11 luglio 1928	si						
326. Gardin Luigi	Venezia 17 gennaio 1916					si		
327. Gargiulo Giovanni	Sarno 10 maggio 1925	si						
328. Garofalo Salvatore	Modica 18 giugno 1939	si						si
329. Garulli Roberto	Roma - 20 ottobre 1935	si						
330. Gatta Francesco	Manfredonia 5 luglio 1924							si
331. Gatti Roberto	Fabriano 26 marzo 1922						si	si
332. Gazzarini Alessandro	Venezia 30 gennaio 1927					si		
333. Gentile Garimeta	Firenze 8 febbraio 1934	si						
334. Gentili Antonio	Carrara - 27 aprile 1931	si						
335. Germani Vincenzo	Castelfrentano 4 marzo 1928					si		
336. Giacardi Pietro	Savona 4 febbraio 1928					si		
337. Giacomelli Paolo	Padova - 2 agosto 1929							si
338. Giammusso Salvatore	Barrafranca - 8 gennaio 1933	si						si
339. Gianelli Aldo	Sarezzano - 27 settembre 1929					si		
340. Giannandrea Benedetto	Putignano - 14 marzo 1933	si						
341. Giannelli Michele	Triggiano - 3 gennaio 1924			si				
342. Giannola Casimiro	Cinisi - 16 gennaio 1938						si	
343. Giannone Raffaele	Modena 3 dicembre 1927					si		
344. Gibertini Adriano	Ventimiglia 24 agosto 1933						si	
345. Gigliarelli Vittorio	Torgiano - 4 novembre 1918							si
346. Giglio Bruno	Monteprandone - 1° ottobre 1939	si						
347. Giordano Anna	Viterbo 29 settembre 1934						si	
348. Giordano Giovanni	Avellino - 15 marzo 1930	si						si
349. Giordano Giuseppe	Varzo 18 agosto 1935	si						
350. Giudice Gaetano	Melilli 15 settembre 1938	si						
351. Giuffrida Santo	Misterbianco 24 gennaio 1922							si
352. Giuliano Giovanni	Pont Canavese - 31 marzo 1933						si	
353. Golemme Mario	S. Martino di Finita 21 febbraio 1933							si
354. Gonfiantini Augusto	Monza 28 aprile 1934							si
355. Gramegna Sossio	Gravina di Puglia 29 settembre 1919	si						
356. Granata Franco	Costamasnaga 16 ottobre 1922						si	
357. Granata Egidio	Portovaltravaglia 17 novembre 1936							si
358. Grassi Carlo	Lecce 6 agosto 1930						si	
359. Grasso Domenico	Messina 2 gennaio 1929				si			
360. Greco Giuseppe	Cosenza 11 ottobre 1932						si	
361. Grismondi Gianluigi	Venezia - 21 maggio 1937	si						
362. Grosso Antonino	Forlì 13 luglio 1933					si	si	
363. Guacci Giovanni	Lecce - 3 maggio 1931						si	
364. Guadagnini Luigi	Cavalese - 3 gennaio 1925							si
365. Guala Umberto	Messina 22 dicembre 1925							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
366. Gualandi Lanfranco	Bologna 12 aprile 1933					si		
367. Gualerzi Corrado	Bibbiano 4 maggio 1932						si	
368. Guccione Pasquale	Modica 11 gennaio 1931					si		
369. Guercio Giovanni	Vietri di Potenza 9 settembre 1927						si	
370. Guerra Silvio	Minerbe 5 ottobre 1925					si		
371. Guerresi Ernesto	Cosenza 19 gennaio 1938	si						
372. Guglielminetti Giacomo	Sori 19 novembre 1934	si						
373. Guida Angelo	Stio 19 maggio 1924					si		
374. Hardonk Filippo Jan	Genova 15 novembre 1937	si						
375. Iacobucci Franceschino	Colle d'Anchise 19 agosto 1924					si		
376. Iacona Antonino	Cosenza 20 agosto 1938							si
377. Iacono Ettore	Sorrento 27 dicembre 1928	si						
378. Iannaci Marcello	Potenza 29 giugno 1932					si		
379. Iannino Antonio	Rotonda 4 settembre 1933						si	
380. Ianniruberto Achille	Terlizzi 18 luglio 1932	si						
381. Iannizzotto Salvatore	Chiaramonte Gulfi 25 dicembre 1938	si						
382. Iannuzzo Antonio	Pietrastornina 4 settembre 1921	si						si
383. Ilacqua Nicola	Santa Lucia del Mela 15 aprile 1930						si	
384. Incalza Pietro	Barletta 21 novembre 1929					si		
385. Inzirillo Giovanni	Castelvetrano 13 ottobre 1927						si	
386. Irollo Gerardo Maria	Gragnano 18 febbraio 1929						si	
387. Italia Gaetano	Floridia 16 settembre 1928	si						
388. Jelmoni Giorgio	Piacenza 26 novembre 1937					si		
389. Labate Cristoforo	Reggio Calabria 10 gennaio 1926					si		
390. Labate Demetrio	Reggio Calabria 20 gennaio 1936	si						
391. Laghi Ettore	Castrovillari 1° marzo 1927	si						
392. Landi Luigi	Pontegagnano Faiano 5 ottobre 1925	si					si	
393. Laneri Giovanni	Leonforte 24 marzo 1934							si
394. Lanza Aldo	Torino 15 luglio 1937	si						
395. Lanza Marco	Genova-Sampierdarena 20 gennaio 1926					si		
396. Lanza Vincenzo	Alcara Li Fusi 4 gennaio 1934				si			
397. Larciprete Fernando	Rotello 6 maggio 1938							si
398. La Torre Salvatore	Barcellona 16 agosto 1932							si
399. Lattanzi Enzo	Carrara 19 giugno 1931	si						
400. Laudisio Francesco	Nola 23 settembre 1931						si	
401. Laudisio Gennaro	Sarno 15 marzo 1931							si
402. Lauriola Pietro	Foggia 5 maggio 1936					si		
403. Lauro Antonello	Treviso 17 novembre 1927					si		
404. Lazzaro Giuseppe	Limbadi 22 agosto 1930						si	
405. Lecca Umberto	Cagliari 17 maggio 1936	si						
406. Lena Giovanni	Roma 7 giugno 1931					si		
407. Lentsch Rupert	Bronzolo 22 agosto 1926					si		
408. Lenzi Giovanni	San Giuliano Terme 23 gennaio 1937	si						
409. Leocani Bonaventura	Brancaleone 21 febbraio 1933	si					si	
410. Leone Alfonso	Rocchetta Sant'Antonio 21 marzo 1923					si		
411. Lettieri Aldo	Spezzano della Sila 14 maggio 1935	si						
412. Levanti Salvatore	Patti 1° gennaio 1936					si		
413. Levi-Minzi Carlo	Piacenza 7 settembre 1927						si	
414. Liquori Fabio	San Vittore del Lazio 9 settembre 1934	si						
415. Liguoro Pietro	Napoli 7 aprile 1925					si		
416. Lino Vincenzo Salvatore	Belluno 19 luglio 1935	si						si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
417. Loffredo Salvatore	Napoli 1° gennaio 1921					si		
418. Lombardi Antonio	Addis Abeba 14 dicembre 1939	si						
419. Lombardi Pierino	Castenedolo 4 gennaio 1932					si		
420. Lombardo Maurizio	Roma 29 gennaio 1935	si						
421. Longo Francesco	San Benedetto Ullano 14 aprile 1935	si						
422. Longo Vitino	Stigliano 16 giugno 1926					si		
423. Lo Piccolo Giovanni	Palermo 4 novembre 1927					si		
424. Lo Re Vincenzo	Militello Rosmarino 5 febbraio 1936	si						si
425. Losito Alessandro	Andria 4 gennaio 1934	si						
426. Lualdi Maria Giovanna	Busto Arsizio 31 marzo 1929					si		
427. Lucchesi Renzo	Livorno 7 febbraio 1934						si	
428. Lucchetti Angelo	Roma 14 dicembre 1932	si						
429. Lucci Chiarissi Ugo	Pontremoli 5 giugno 1939							si
430. Lupi Franz	Castellammare di Stabia 9 maggio 1919					si		si
431. Macchi Luigi	Gallarate 13 aprile 1927					si		
432. Macchia Augusto	Roma 11 marzo 1936						si	
433. Macchioni Salvatore	Laveno 11 novembre 1920						si	
434. Maestri Domenico	Collio 23 maggio 1914					si		
435. Maffeo Giulio	Varazze 20 gennaio 1931							si
436. Maffioli Gianfranco	Comerio 15 agosto 1935					si		
437. Maggi Geremia	Zagarolo 1° ottobre 1919					si		
438. Maggiulli Giuseppe	Taranto 20 novembre 1930					si		
439. Maghernino Gioacchino	San Severo 5 novembre 1926	si						
440. Magistrali Enzo	Lodi 26 luglio 1936							si
441. Magliulo Salvatore	Frignano 12 marzo 1925					si		
442. Magri Enrico	Napoli 31 ottobre 1921					si		
443. Magro Bartolomeo	Modica 23 maggio 1934					si		
444. Maimone Gaetano	Catania 15 agosto 1924					si		
445. Mainini Francesco	Lecce 7 giugno 1937	si						si
446. Maistri Silvano	Rovereto 7 dicembre 1933						si	
447. Malandra Carlo	San Benigno Canavese 28 febbraio 1935					si		
448. Malanetto Carlo	Torino 1° ottobre 1938	si						
449. Malinconico Giovanni	Nocera Inferiore - 28 febbraio 1934						si	si
450. Maltese Paolo	Inzago 29 giugno 1923						si	
451. Mancini Alessandro	Empoli 2 novembre 1930						si	
452. Mancini Fulvio	Castiglione della Pescaia 17 settembre 1909					si		
453. Mangini Rinaldo	Novara 23 maggio 1925	si						
454. Manna Amilcare	Baranello 12 febbraio 1937	si						
455. Mannarini Giovanni	Lecce 12 maggio 1938					si		
456. Mansi Michele Manlio	Ravello 15 settembre 1928							si
457. Mantegna Gino	Gioiosa Jonica 24 febbraio 1924							si
458. Manzoni Arturo	Bergamo 25 giugno 1930					si		
459. Maragliano Giuseppe	Savona - 11 gennaio 1909						si	
460. Maranghi Virginio	Imperia 15 febbraio 1937					si		
461. Marchese Ragona Vincenzo	Canicattì 2 marzo 1922							si
462. Marchetta Luigi	Pontenure 21 giugno 1933							si
463. Marciani Alfredo	Lanciano 23 settembre 1925							si
464. Marconato Adriano	Peschiera del Garda 29 ottobre 1932	si						
465. Mariani Giancarlo	Seregno 8 dicembre 1927						si	
466. Mariani Luigi	Firenze 11 agosto 1934	si						
467. Marino Francesco	Oliveto Citra 1° gennaio 1924							si
468. Marroccoli Antonio	Altamura 14 novembre 1937	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
469. Marsiletti Giancarlo	Mantova 7 giugno 1939	si						
470. Marsoni Vittorio	Treviso 26 maggio 1938	si						si
471. Martelli Antonio	Chiaravalle Centrale 6 novembre 1930						si	
472. Martini Sergio	Piombino 15 maggio 1925						si	
473. Martino Giovanni	Genova 26 aprile 1927							si
474. Martorana Carmelo	Palermo 31 ottobre 1921						si	
475. Marziani Giuseppe	Caltagirone 25 gennaio 1928					si		si
476. Masciullo Vito	Martano 25 settembre 1929					si		
477. Maselli Gioacchino	Monteroduni 14 giugno 1937	si						
478. Massa Giovanni Battista	San Giovanni Rotondo 27 novembre 1932						si	
479. Massacesi Lucio	Ancona 27 marzo 1932						si	
480. Massaro Giovanni	Marcianise 29 aprile 1928							si
481. Massobrio Marco	Torino 6 febbraio 1939	si						
482. Massoglia Angelo	Rivarolo Canavese 23 agosto 1931							si
483. Mattioli Giuseppe	Milano 25 settembre 1929					si		
484. Mazzei Egidio	La Spezia 9 novembre 1924					si		
485. Mazzotta Giuseppe	Novoli 31 agosto 1915						si	
486. Meanti Giuseppe	Crema 14 luglio 1934	si						
487. Mele Giulio	Santa Maria Capua Vetere 6 agosto 1931							si
488. Mele Michele Vittorio	Bari 2 gennaio 1933							si
489. Melzi Giovanni	Milano 16 giugno 1923						si	
490. Mengaldo Remo	Cusano Milanino 20 luglio 1930						si	
491. Menghini Giacomo	Roma 24 luglio 1938	si						
492. Meriggi Giovanni	Velezzo Lomellina 21 agosto 1923						si	
493. Micciancio Antonino	Modena 21 novembre 1933	si						
494. Migliorini Antonio	Laterina 5 gennaio 1936	si						
495. Milano Domenico	Scigliano 1° gennaio 1941	si						
496. Milio Gaetano	Messina 19 novembre 1930							si
497. Militello Luigi	Palermo 23 novembre 1931					si		
498. Minervini Paolo	Molfetta 2 gennaio 1937						si	
499. Mininni Francesco	Terlizzi 23 marzo 1929	si						
500. Minnetti Ferdinando	Montottone 9 dicembre 1928						si	
501. Minucci Daria	Siena 19 dicembre 1939	si						
502. Mistò Alberto	Milano 2 ottobre 1932					si		
503. Modica Vincenzo	Palermo 18 agosto 1928					si		
504. Molfese Antonio	Sant'Arcangelo - 11 giugno 1937	si						
505. Molfino Eduardo	Caiazzo 4 marzo 1924						si	
506. Molinari Benedetto	Marano Principato 24 marzo 1931					si	si	
507. Mollica Gioacchino Maria	Mistretta 1° agosto 1939	si						
508. Momoli Giovanni	Mantova 14 marzo 1928					si		
509. Monaco Augusto	Treviso 21 gennaio 1932							si
510. Monaco Maurizio	Ancona 15 gennaio 1939	si						
511. Mondo Franco	Genova 5 settembre 1936	si						
512. Montefusco Alessandro	Roccapiemonte 18 giugno 1931							si
513. Monti Mario	Sansepolcro 12 marzo 1931	si						
514. Monti Roberto	Torino 9 gennaio 1936	si						
515. Montoneri Concetto	Taranto 13 febbraio 1939	si						
516. Morelli Angiolino	Sermide 22 aprile 1925	si						
517. Morelli Francesco	Santa Maria Capua Vetere 20 settembre 1934							si
518. Morelli Viviana	Nuoro 17 febbraio 1935	si						
519. Moroni Riccardo	Legnano 10 marzo 1921						si	
520. Morra Claudio	Corneliano d'Alba - 21 gennaio 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
521. Morresi Giovanni	Civitanova Marche 29 luglio 1934						si	
522. Morselli Alfonso	Bologna 22 aprile 1933							si
523. Moschetti Santo	Raddusa 20 luglio 1928	si						
524. Mostacci Alberto	Poggibonsi 2 dicembre 1923							si
525. Motta Salvatore	Acireale 18 giugno 1927	si						
526. Murolo Giovanni	Cava dei Tirreni 20 aprile 1938	si						
527. Musso Giuseppe	Torino 27 dicembre 1928					si		
528. Mustica Filippo	Racalmuto 6 febbraio 1935					si		
529. Nachieri Luigi	Boscoreale 1° marzo 1925	si						
530. Nappi Ettore	Grumo Nevano 18 luglio 1936	si						
531. Nardone Girolamo	Gravina di Puglia 10 ottobre 1926					si		
532. Nazzicone Quirino	Cerchio 24 novembre 1935	si						
533. Nejedly Claudio	Trieste 22 febbraio 1922					si		
534. Nicali Giuseppe	Casalbeltrame 3 maggio 1921					si		
535. Niccoli Paolo	Prato 3 maggio 1935	si						
536. Nicolini Ippolito	Buccheri 8 giugno 1928						si	
537. Nicolosi Michele	Pedara 8 settembre 1931	si						
538. Nieri Guido	Lucca 29 ottobre 1933	si						
539. Nolfo Giuseppe	Catania 15 dicembre 1934	si						
540. Notabartolo-Di Villarosa Rodrigo	Palermo 26 settembre 1928	si						
541. Notaris Giorgio	Monteporzio 31 dicembre 1932					si		
542. Nucci Stefano	Pisa 20 aprile 1924							si
543. Ognissanti Ferdinando	Rodi Garganico 15 settembre 1932						si	
544. Oldrini Gaetano	Cornaredo 22 gennaio 1926						si	
545. Ongaro Aurelio	Pietrasanta 13 agosto 1936						si	
546. Oppo Gabriele Tristano	Oristano 16 giugno 1930					si		
547. Orlandini Ezio	Milano 20 luglio 1921			si				
548. Oteri Gaetano	Messina 23 gennaio 1938	si						
549. Pacetti Lorenzo	Roma 23 settembre 1926					si		
550. Pachì Antonio	Catanzaro 11 settembre 1931					si		
551. Pacilli Leonardo	Manfredonia 4 maggio 1934					si		
552. Pagano Giuseppe	Napoli 5 novembre 1926	si						
553. Palladino Giuseppe	Santa Maria Capua Vetere 1° agosto 1925	si						
554. Palmara Domenico	Reggio Calabria 3 gennaio 1933	si						si
555. Palmeri Felice	Santa Ninfa 20 gennaio 1939	si						
556. Palmieri Antonio	Lumezzane 5 ottobre 1928						si	
557. Palombaro Giambattista	Penne 5 agosto 1930	si						
558. Palumbo Giuseppe	Catania 26 ottobre 1940	si						
559. Panazzolo Angelo	Capannori 1° gennaio 1931	si						
560. Panciroli Giuseppe	Bagnolo in Piano 16 marzo 1931		si					
561. Pandozi Silvano	Lenola 8 settembre 1929	si						
562. Pani Efisio	Cagliari 26 aprile 1931					si		
563. Paolantonio Angelino	Sulmona 28 novembre 1920						si	
564. Paoletti Adolfo	Genova 27 novembre 1914							si
565. Papadia Luigi Francesco	Galatina 3 dicembre 1929						si	
566. Papalini Renato	La Spezia 8 ottobre 1926						si	si
567. Parisi Stefano	Montecorvino Rovella 18 ottobre 1924					si		
568. Parmigiani Gioacchino	Milano 8 gennaio 1920			si				
569. Partipilo Filippo	Carbonara 3 dicembre 1929					si		
570. Pascucci Francesco	Pietradefusi 18 novembre 1922						si	
571. Passarelli Giovanni	Narni 10 febbraio 1935	si						
572. Pasta Lorenzo	Gallarate 10 agosto 1932							si
573. Pàstina Riccardo	Roma 11 agosto 1930	si						si
574. Paterno Giuseppe	Roma 28 novembre 1934						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
631. Randazzo Francesco	Ferrara 1° agosto 1939	si						si
632. Rapisardi Orazio	Aidone 4 aprile 1934						si	
633. Rausa Giovanni	Piazza Armerina - 18 settembre 1925							si
634. Reale Paolo	Palermo 29 settembre 1936					si	si	
635. Reale Paolo	Cagliari 13 gennaio 1940	si						
636. Rendina Giuseppe Maria	Roma 22 dicembre 1927					si		
637. Rescigno Nicola	Nocera Inferiore 25 agosto 1916							si
638. Restani Carlantonio	Bigarello 21 marzo 1935	si						si
639. Restini Antonio	Trinitapoli 28 febbraio 1929							si
640. Ria Fortunato	Alezio 15 gennaio 1929						si	
641. Ricciardi Michele	Campo di Pietra 3 luglio 1933	si						
642. Ricevuto Corrado Giuseppe	Trapani 12 settembre 1930						si	si
643. Ridulfo Guido	Trapani 29 luglio 1923						si	
644. Rigacci Paolo	Roma 5 febbraio 1928	si						
645. Rigo Marco	Nuoro 16 marzo 1923		si					
646. Rigon Domenico	Dueville 30 gennaio 1931					si		
647. Riitano Francescantonio	Roma 30 aprile 1924					si		
648. Rinaldi Ennio	Anticoli Corrado 11 marzo 1933						si	
649. Rinaldi Stefano	Monte Sant'Angelo 11 gennaio 1924					si		
650. Rinalduzzi Fernando	Montopoli in Sabina 31 marzo 1932						si	
651. Ripoli Cosimo	Massafra 1° ottobre 1928					si		
652. Rizzi Adolfo	Belluno 4 agosto 1928					si		
653. Robello Nicolò	Varazze 22 luglio 1924					si		
654. Rochira Giovanni	Ginosa 24 novembre 1928	si					si	
655. Rognoni Vittorio	Milano 14 aprile 1926					si		
656. Rolandelli Pier Luigi	Borzonasca 26 settembre 1925							si
657. Rolandi Luigildo	Frascarolo 5 aprile 1929		si					
658. Romano Antonio	Mileto 2 settembre 1929							si
659. Romano Francesco	Acri 22 ottobre 1929		si					
660. Romano Franco Maria	Palermo 10 novembre 1939	si						
661. Romano Giampaolo	Aosta 18 marzo 1935					si		
662. Romoli Mario	Montefalco 3 luglio 1932						si	
663. Ronzoni Pio	Campogalliano 6 aprile 1931						si	
664. Rosa Lino	Roma 31 maggio 1923					si		
665. Rosania Ernesto	Serino 30 ottobre 1925						si	
666. Rossetti Orlando	Borriana 11 novembre 1929	si						
667. Rossetto Quinto	Cavaso del Tomba 22 marzo 1934						si	
668. Rossi Tullio	Messina 3 febbraio 1933					si		
669. Rossignoli Ennio Sabino	Foggia 16 marzo 1933	si						
670. Rotondi Aufiero Giuseppe	Avellino 15 dicembre 1921						si	
671. Rotondi Mario	Bisaccia 5 luglio 1922							si
672. Rotunno Simone Enea	Fasano 1° gennaio 1925							si
673. Rovetto Domenico	Padova 10 luglio 1921					si		
674. Rubbiani Mario	Milano 20 ottobre 1921						si	
675. Ruggeri Eugenio	Suisio 2 ottobre 1935					si		
676. Ruggeri Francesco	San Pier Niceto 29 agosto 1931							si
677. Russo Attilio	Napoli 17 febbraio 1922	si						
678. Russo Giuseppe	Trebisacce 24 novembre 1929							si
679. Russo Pietro	Accettura 23 ottobre 1924	si						
680. Rusticali Bruno	Roma 22 aprile 1935					si		
681. Rustichelli Adolfo	Carpi 25 marzo 1937							si
682. Rutigliano Agostino	Bitetto 19 settembre 1933					si		
683. Sabatini Bruno	Secinaro 31 gennaio 1928	si						
684. Sabetta Costantino	Ururi - 24 dicembre 1930						si	
685. Saladino Giuseppe	Messina 27 febbraio 1936						si	
686. Salimbè Franco	Caserta 23 novembre 1931						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
575. Paternostro Giuseppe	Morcone 15 febbraio 1928	si						si
576. Patrissi Giuseppe	Ruvo del Monte 28 marzo 1934							si
577. Patrono Donato	Avellino 15 ottobre 1929	si						
578. Pavesi Alfonso	Bereguardo 31 dicembre 1916						si	
579. Pazzaglia Luigi	Torino 28 aprile 1931	si						
580. Pece Gerardo	Sondrio 30 aprile 1923					si		
581. Pedone Gaetano	Gallipoli 7 agosto 1927	si						
582. Pedronetto Sergio	Padova 24 aprile 1932					si		
583. Pelusi Giuseppe	Carpino 10 febbraio 1938	si						si
584. Perini Ovidio	Bucarest (Romania) 12 aprile 1927					si		
585. Perino Graziano Elio	Marzano Appio 8 luglio 1936	si					si	
586. Perricone Gaspare	Cagliari 15 luglio 1926						si	
587. Petruzzelli Carlo	Torino - 11 aprile 1928					si		
588. Pezzani Massimo	Parma 8 novembre 1924					si		
589. Pezzi Luigi	San Fiorano 19 ottobre 1929							si
590. Pianetti Francesco	Urbino 13 febbraio 1934					si		
591. Piatti Nazario	Bevagna 23 dicembre 1933						si	
592. Piccirilli Luigi	Gissi 27 settembre 1927							si
593. Pierfederici Piero	Mondavio 27 febbraio 1931					si	si	
594. Pierotti Adalberto	Terni 7 febbraio 1928	si						
595. Pignatelli Pasquale	Taranto 14 marzo 1937							si
596. Pinoli Giuseppe	Lodi 8 febbraio 1928	si						
597. Pinto Francesco	Napoli 3 gennaio 1930	si						
598. Pinto Pasquale	Taranto - 25 settembre 1930	si					si	
599. Piola Alberto	Carrara 7 novembre 1929	si						
600. Pisani Gregorio	Roma 25 luglio 1931					si		
601. Pizzigoni Fulvio	Milano 19 febbraio 1934						si	
602. Pizzolon Giulio	Villorba - 12 maggio 1930					si		
603. Plaino Renzo	Udine 29 settembre 1934						si	
604. Poddi Efisio-Renato	Brindisi 15 marzo 1937	si						
605. Podestà Luigi	Genova 3 febbraio 1933	si						
606. Poggi Giuseppe	Pavia - 5 marzo 1931					si		
607. Poggio Angelo	Vicenza - 11 aprile 1937	si						
608. Politi Paola Maria	Bologna 7 febbraio 1936						si	
609. Polito Franco	Napoli - 2 settembre 1931	si				si	si	
610. Pompilio Francesco	Ceglie Messapico 4 maggio 1937							si
611. Pomponi Bruno	Borgo a Mozzano 4 gennaio 1923	si						
612. Ponte Pier Luigi	Torino 23 febbraio 1932	si						
613. Pontrelli Vincenzo	Bari 19 giugno 1936							si
614. Pozzi Maurizio	Roma 28 novembre 1938	si						
615. Pro Augusto	Ferentino 27 maggio 1936						si	
616. Proto Maggiorino	Amantea 22 gennaio 1935					si		
617. Puglia Aurelio Gioacchino	Vittoria 16 ottobre 1928						si	
618. Pugliatti Vincenzo	Santa Teresa di Riva 22 agosto 1936	si						
619. Puglisi Allegra Stefano	Messina 6 febbraio 1939	si						
620. Pulcini Antonio	Roma 13 giugno 1913					si		
621. Pulcini Giuseppe	Arquata del Tronto 18 agosto 1923						si	
622. Pulejo Mario	Trieste 22 dicembre 1938	si						si
623. Puntorieri Michele	Reggio Calabria 23 giugno 1920						si	
624. Quarto Domenico	Frignano 6 marzo 1922							si
625. Quattrocchi Carlo	Roma - 8 maggio 1936					si		
626. Raffaelli Francesco	Catanzaro - 10 ottobre 1939	si						
627. Ragonese Pietro	Palermo - 11 ottobre 1931					si		
628. Raho Angelo	Lequile - 9 ottobre 1914						si	
629. Rainaldi Vittorio Paolo	San Severo 9 luglio 1937	si						si
630. Raiti Francesco	Linguaglossa - 25 febbraio 1922					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
687. Salmè Alberto	Bologna 20 settembre 1929	si						
688. Salomone Ivo	Genova 21 giugno 1929	si						
689. Samaja Bruno	Bergamo 18 aprile 1936	si						
690. Sansonetti Simone	Noci 28 ottobre 1934						si	
691. Santacroce Luigi	Genova 25 gennaio 1911		si					
692. Santini Rolando	Grosseto 5 marzo 1925						si	
693. Santoro Antonio	Napoli 31 maggio 1929					si		
694. Santuari Enrico	Roma 16 gennaio 1937	si						
695. Saul Adolfo	Trieste 7 aprile 1931	si						
696. Savi Julio	Asmara 27 agosto 1938							si
697. Sbardellati Giorgio	Mirandola 28 dicembre 1931						si	
698. Sbrocca Luciano	Roma 17 marzo 1919							si
699. Scaglione Vincenzo	Lercara Friddi 26 giugno 1932					si		
700. Scala Salvatore	Ispica 27 agosto 1925	si					si	
701. Scaramellino Elio	Vico Equense 1° gennaio 1920	si						
702. Scavo Franco	Ancona 29 ottobre 1938	si						
703. Schifano Giuseppe	Trapani 18 novembre 1930							si
704. Schilirò Salvatore	Bronte 24 settembre 1934						si	
705. Schubert Luigi	Milano 29 aprile 1933					si		
706. Scibilia Michele	Monterosso Almo 20 aprile 1928					si		
707. Scillieri Piero	Siracusa 28 marzo 1923					si		
708. Sciortino Giuseppe Giorgio	Varese 27 dicembre 1931					si		
709. Scoppetta Vincenzo	Maratea 4 febbraio 1931					si		
710. Scozzafava Umberto	Catanzaro 1° febbraio 1936	si						
711. Scuderi Giovanni	Misterbianco - 9 giugno 1933	si						
712. Seassaro Ezio	Imperia 5 maggio 1923					si		
713. Sechi Tomaso	Tempio 15 agosto 1926						si	
714. Segre Alberto	Saluzzo 7 gennaio 1936	si						
715. Sensi Gianni	Terni 2 gennaio 1939							si
716. Serra Ennio	Alvignano 7 luglio 1935					si		
717. Serra Gian Edoardo	Genova 12 gennaio 1928					si		
718. Serrao Cesco	Bassano del Grappa 25 maggio 1920				si			
719. Settepani Rosario	Rodi 3 settembre 1933	si						
720. Severi Severo	Perugia 24 settembre 1939	si						
721. Sica Antonio	Brindisi 30 gennaio 1931					si	si	
722. Siccardi Angelo	Savona 16 agosto 1930	si						
723. Sideri Luigi	Piacenza 19 marzo 1923					si		
724. Signorile Umberto	Bari 2 ottobre 1924						si	si
725. Simeone Raffaele	Colobraro 10 aprile 1913						si	
726. Simonetti Francesco	Taranto 3 maggio 1937	si						
727. Sonnino Sergio	Roma 11 settembre 1929					si		
728. Soranna Domenico	Fiumefreddo Bruzio 18 ottobre 1932						si	
729. Sorrentino Mirella	Ghedi 18 giugno 1929	si						
730. Sorrentino Vincenzo	Cava dei Tirreni 12 ottobre 1925							si
731. Sortino Antonio	Ragusa 17 ottobre 1936			si				
732. Spadaro Francesco	Delianuova 14 ottobre 1929							si
733. Spaletta Massimo	Verona 7 gennaio 1932						si	
734. Sparacino Giuseppe	Modica 2 aprile 1926	si						
735. Spataro Concetta Maria	Catania 23 marzo 1928						si	
736. Spena Giovanni	Frattamaggiore 8 marzo 1927	si						
737. Spensieri Salvatore	Anagni 9 agosto 1937	si						
738. Speranza Nicola	Grassano 11 settembre 1922					si	si	si
739. Spina Giancarlo	Ascoli Piceno - 12 settembre 1934	si						
740. Spinato Romeo	Montebelluna 17 maggio 1932					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
741. Spinelli Antonio . . .	Napoli 12 aprile 1927	si						
742. Spirito Mario . . .	Salerno 1° febbraio 1928	si					si	
743. Spreafichi Franco	Parma 30 marzo 1937	si						
744. Stanca Donato	Sandonaci 22 ottobre 1934	si						
745. Stefanini Urbano	Fano 19 novembre 1932					si		
746. Storace Aurelio . .	Genova 29 agosto 1937	si						si
747. Strano Francesco	Messina 2 settembre 1937	si						
748. Stringa-Basile Leonardo . .	Genova 5 gennaio 1928					si		
749. Stura Luigi	Genova-Sampierdarena - 24 agosto 1923						si	
750. Suppi Giorgio	Schio 1° settembre 1926					si		
751. Szijarto Antonino	Fiume 22 luglio 1930					si		
752. Tagliani Luigi	San Martino 13 marzo 1931					si		
753. Talarico Pasquale	Carlopoli 27 aprile 1932						si	
754. Tangari Francesco	Terlizzi 6 gennaio 1929	si						
755. Tangorra Francesco . . .	Santeramo in Colle - 14 aprile 1925					si		
756. Tarascio Sebastiano	Floridia - 20 aprile 1921	si						
757. Tarozzi Pierluigi	Castelfranco Emilia - 21 dicembre 1933					si		
758. Tartaro Bruno	Galatina 21 settembre 1936							si
759. Tata Raffaele	Roma 5 novembre 1934	si						
760. Tedeschi Vincenzo	Campolattaro 25 luglio 1933	si						
761. Tella Angelo	Sulmona 26 ottobre 1925						si	
762. Tellini Piero	Roma 21 gennaio 1928	si						
763. Tenore Arturo	Siano 9 marzo 1931							si
764. Terminelli Salvatore	Cirò Marina 22 agosto 1926	si						
765. Testa Pietro	Torricella Peligna 20 ottobre 1930	si						
766. Tignanelli Francesco	Pietrafitta 2 giugno 1937							si
767. Tinelli Luigi	Santa Maria Nuova - 13 febbraio 1927		si					
768. Tirelli Rodolfo	La Spezia 8 ottobre 1936	si						
769. Todeschini Armando	Collecchio 18 novembre 1937							si
770. Tomarchio Carmelo	Giarre 10 novembre 1937							si
771. Tomasi Carmelo	Ispica - 16 agosto 1930							si
772. Tonelli Mario	Deruta 21 febbraio 1929	si					si	
773. Toro Luigi	Baselice 7 settembre 1929						si	
774. Tosolini Giancarlo	Udine - 12 gennaio 1936	si						
775. Tozzi Roberto	Londra 30 dicembre 1921						si	si
776. Tozzi Tommaso	Napoli - 18 dicembre 1934	si						
777. Trainito Gaetano	Gela - 18 settembre 1928							si
778. Tramontana Sergio	Napoli - 24 giugno 1940	si						
779. Tramontano Angelo	Messina 24 luglio 1922					si		
780. Tramontano Carlo	Pagani 10 luglio 1911				si			
781. Tramontano Giovanni	Pagani 6 maggio 1923							si
782. Travaglia Angelo	Gualdo Tadino 19 ottobre 1926	si						
783. Trevisan Tullio	Pordenone 23 agosto 1927			si				
784. Tronelli Luciano	Montappone - 7 gennaio 1915					si		
785. Trotta Vincenzo	Foggia - 15 ottobre 1939	si						
786. Troysi Cesare	Ortanova 31 maggio 1937							si
787. Tulone Antonio	Palermo 24 ottobre 1926						si	
788. Uglietti Mario	Novara - 9 agosto 1928					si		
789. Uncini Manganelli Carlo	Magione 23 settembre 1932	si						
790. Urbani Dino	Asciano - 11 aprile 1925							si
791. Vaccario Aristide	Recco 18 gennaio 1919	si						
792. Valle Felice	Genova 13 gennaio 1922					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
793. Vallerino Valerio	Genova-Sestri 13 dicembre 1918		si					
794. Vallone Vito	Alcamo 27 maggio 1931							si
795. Vamberti Vittorio	Pescia 3 novembre 1927						si	
796. Varagnolo Carlo	Chioggia 22 dicembre 1938							si
797. Vargiu Nino	Cagliari 16 agosto 1913		si					si
798. Variati Gianvittorio	Milano 17 febbraio 1926					si		
799. Vassallo Emilio	Bogliasco 26 marzo 1926							si
800. Vassallo Gaetano	Carrara 19 ottobre 1923	si						
801. Vellucci Giovanni Maria	Itri 16 agosto 1930			si				
802. Vendettuoli Ferruccio	Rho 8 ottobre 1925					si		
803. Veneziano Salvatore	Ribera 11 aprile 1930						si	
804. Venturini Giuliano	Rimini 25 agosto 1925						si	
805. Verdi Alberto	Parma 5 settembre 1929	si						
806. Verrelli Domenico	Turi 24 settembre 1927					si		
807. Verrienti Paolo	Perugia 2 novembre 1934	si						
808. Vertechy Giuseppe	Cassino 6 giugno 1935					si		si
809. Viglione Arturo	Taranto 3 luglio 1935					si		
810. Viglione Costantino	Melito di Napoli 15 luglio 1922	si						
811. Vignoli Giuseppe	Bolano 19 marzo 1929						si	
812. Vigorito Aldo	Corleto Monforte 19 agosto 1930						si	
813. Vincenti Franco	Morciano di Romagna 6 luglio 1923					si		
814. Vita Domenico	Gioia Tauro 12 aprile 1925							si
815. Vitiello Costantino	Roma 18 marzo 1940	si						
816. Vizzone Antonio	Catanzaro 7 gennaio 1939	si						
817. Volpe Mario	Napoli 29 ottobre 1929	si						
818. Volpe Nicola	Bari-Carbonara 2 ottobre 1922		si					
819. Voltolina Gianfranco	Chioggia 29 luglio 1936							si
820. Vuolo Luca	Cetara 1° aprile 1928	si						
821. Winkler Sergio	Milano 6 giugno 1933					si		
822 Zabbia Giuseppe	Corleone 23 novembre 1932					si		
823. Zanardi Ettore	Bologna 31 ottobre 1933					si		si
824. Zanoio Livio	Salzano 5 luglio 1937	si						
825. Zappalà Vincenzo	Maletto 29 ottobre 1923							si
826. Zecca Diego	Sondrio 23 novembre 1927					si		
827 Zen Lino	Cittadella 25 marzo 1936	si					si	
828. Zema Virgilio	Milano 15 febbraio 1929	si						
829 Zenorini Guido	Pescantina 17 agosto 1922					si		
830. Zisa Francesco	Bassano del Grappa 1° marzo 1932					si	si	
831. Zucchini Sergio	Bologna 14 settembre 1923					si		
832. Zucconi Giulio	San Casciano Val di Pesa 29 luglio 1935					si	si	
833. Zullo Francesco	Napoli 12 luglio 1930	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12049)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova per gli uffici locali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1971 n. ULA/A/9118 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1971, n. 111 e nel Bollettino straordinario delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda del 10 maggio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dello esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/28949 del 19 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/67 del 26 gennaio 1972, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice succitata;

Considerato che il dott. Martufi Gabriele, membro della 6ª sottocommissione, il dott. D'Orazio Orazio, membro della 20ª sottocommissione e il dott. Petitta Orlando, segretario della 9ª sottocommissione, non possono il primo, per motivi di servizio, gli altri per ragioni personali, far parte delle sottocommissioni stesse per cui devono essere sostituiti;

Ritenuto che, al fine di rendere più sollecito l'espletamento del concorso, è necessario procedere ad una ulteriore integrazione della commissione giudicatrice di cui trattasi per la costituzione di 29 sottocommissioni anzichè 24 come disposto con il decreto ministeriale ULA/1208/A/67 del 26 gennaio 1972;

Considerato che in conseguenza di quanto sopra esposto, occorre anche modificare la composizione delle sottocommissioni già costituite;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 26 gennaio 1972, n. ULA/1208/A/67, la commissione giudicatrice del concorso per esami a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, costituita con il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. ULA/1208/A/29849, unico restando il presidente nella persona del direttore centrale per gli uffici locali dottor Lippolis Leonardo, è integrata con i funzionari appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª Sottocommissione

Membri:
D'Amore dott. Leonardo, direttore di divisione;
Coratella dott. Cristofaro, direttore di divisione;
Selleri dott. Giovanni, direttore di divisione;
Costanzo dott. Felice, direttore di sezione.

Segretario:
Calabria dott. Ruggero, direttore di sezione.

2ª Sottocommissione

Membri:
Serio dott. proc. Francesco Paolo, ispettore generale;
Di Cola dott. Agostino, pensionato;
Fusaro dott. Alessandro, direttore di divisione;
Terranova dott. Carmelo, direttore di sezione.

Segretario:
Buffardi rag. Salvatore, consigliere.

3ª Sottocommissione

Membri:
De Maio dott. Enrico, direttore di divisione;
Amabile dott. Bruno, direttore di sezione;
Saculo dott. Battistina in Pellegrini, direttore di sezione;
Pennacchio dott. Elio, direttore di sezione.

Segretario:
Liberati dott. Renzo, consigliere.

4ª Sottocommissione

Membri:
Ginnari Satriani dott. Marcello, ispettore generale;
Guerrieri ing. Dino, direttore di divisione;
D'Urso dott. Gilberto, direttore di divisione;
Cellucci dott. Edmondo, direttore di sezione.

Segretario:
Maione dott. Stefano, direttore di sezione.

5ª Sottocommissione

Membri:
Fronzetti dott. Mariano, ispettore generale;
D'Atri dott. Amleto, pensionato;
Polia dott. Ugo, direttore di divisione;
De Paola prof. dott. Francesco, direttore di sezione.

Segretario:
Giorgetta dott. Claudio, direttore di sezione.

6ª Sottocommissione

Membri:
Fei dott. Lorenzo, ispettore generale;
Plaustro rag. Antonio, direttore di divisione;
Bianchi dott. Remo, direttore di sezione;
Noto dott. Vito, direttore di sezione.

Segretario:
Gazzei dott. Enzo, direttore di sezione.

7ª Sottocommissione

Membri:
Bartolomei dott. Antonio, direttore di divisione;
Mortaruolo dott. Lidio, direttore di sezione;
Barbagallo dott. Antonino, direttore di sezione;
Rende dott. Giovanni, direttore di sezione.

Segretario:
Arduini dott. Ugo, direttore di sezione.

8ª Sottocommissione

Membri:
Patera dott. Pasquale, direttore di divisione;
Golia dott. Armando, direttore di sezione;
Magagnini ing. Gianfrancesco, direttore di sezione;
Mattei dott. proc. Angelo Maria, direttore di sezione.

Segretario:
Valente dott. Gennaro, direttore di sezione.

9ª Sottocommissione

Membri:
Canu dott. Giovanni Maria, direttore di divisione;
De Rosa dott. Vito, direttore di sezione;
Bovè dott. Aldo, direttore di sezione;
Cifariello dott. Giovanni, direttore di sezione.

Segretario:
Greffi dott. Oliviero, direttore di sezione.

10ª Sottocommissione

Membri:
Palumbo dott. Emilio, ispettore generale;
Ciceri dott. Fausto, direttore di divisione;
Forte dott. Memmo, direttore di sezione;
Natelli dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario:
Federico dott. Mario Nicola, direttore di sezione.

11ª Sottocommissione

Membri:
Cappuccio dott. Ciro, direttore di divisione;
Merkel dott. proc. Fernando, direttore di sezione;
Raffaelli dott. Dario, direttore di sezione;
Gabriele Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:
Sciarrillo dott. Ferruccio, direttore di sezione.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Miligi dott. proc. Carmelo, direttore di divisione;
Nenna dott. Vincenzo, direttore di sezione;
Lisandrelli dott. Bruna in Aiazzi, direttore di sezione;
Iozzo dott. Domenico, direttore di sezione.

Segretario:
Cicero dott. Mario, direttore di sezione.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Lombardi dott. Paolino, ispettore generale;
Insalaco dott. Raimondo, direttore di divisione;
Paduano dott. Vittorio, direttore di sezione;
Maturi dott. Emilio, direttore di sezione.

Segretario:
Cerbara dott. Attilio, direttore di sezione.

14ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Valente dott. Francesco, ispettore generale;
Molinini dott. Domenico, direttore di divisione;
Di Vito prof. dott. Luigi, direttore di sezione;
Bellavia dott. prof. Rosalia, direttore di sezione.

Segretario:
Falconieri dott. Aldo, consigliere.

15ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Alfieri dott. Armando, direttore di divisione;
Orlandi dott. Orlando, direttore di sezione;
Cannarella dott. proc. Giuseppe, direttore di sezione;
Ceccarini dott. Franco, direttore di sezione.

Segretario:
Bruno dott. proc. Aldo, direttore di sezione.

16ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Carbone dott. Francesco, ispettore generale;
Mattia dott. Rocco, direttore di divisione;
Circassi dott. Giulio, direttore di sezione;
Benedetti dott. proc. Mario, direttore di sezione.

Segretario:
Muccianu dott. Alfredo, direttore di sezione.

17ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Fiori dott. Enrico, direttore di divisione;
Bacci dott. Mario, direttore di sezione;
Vicari dott. Attilio, direttore di sezione;
Supino dott. Francesco, direttore di sezione;

Segretario:
Gigliotti dott. Giovanni, direttore di sezione.

18ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Cicala dott. proc. Stefano, direttore di divisione;
Cordova dott. Eugenio, direttore di sezione;
Ciccarelli dott. Francesco, direttore di sezione;
Satta dott. Italo, direttore di sezione.

Segretario:
Beccattini dott. Cesare, consigliere.

19ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Aquino dott. Francesco, ispettore generale;
Falautano dott. Mario, direttore di sezione;
Mammana dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Ducci ing. Aldo, direttore di sezione.

Segretario:
Bologna dott. Franco, direttore di sezione.

20ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Ciuffini dott. Igino, direttore di divisione;
Mendola dott. Salvatore, direttore di divisione;
Massimilla dott. Francesco, direttore di sezione;
Murru dott. Efisio, direttore di sezione.

Segretario:
Batelli dott. Pasquale, direttore di sezione.

21ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Valletti Borgnini dott. Alfredo, direttore di divisione;
Giordano dott. Antonio, direttore di sezione;
Angieri dott. Sebastiano, direttore di sezione;
Scarpa dott. Tommaso, direttore di sezione.

Segretario:
Amato dott. Nunzio, direttore di sezione.

22ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Pantaleo dott. Giuseppe, ispettore generale;
Falcitelli dott. Antonio, direttore di divisione;
Chiesa Bini dott. Raoul, direttore di sezione;
Pepe dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:
Ruggiero dott. Giorgio, direttore di sezione.

23ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Fabiani dott. Aldo, direttore di divisione;
Cernuto dott. Saverio, direttore di sezione;
Tonnicchi dott. Averardo, direttore di sezione;
Flores dott. Simonetta, direttore di sezione.

Segretario:
Orlandi dott. Alberto, direttore di sezione.

24ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Maltese dott. Antonio, direttore di divisione;
Migliaccio dott. Cosimo, direttore di sezione;
Canelli dott. Gennaro, direttore di sezione;
Filacchioni dott. Anna Maria, direttore di sezione.

Segretario:
Cirillo dott. Santolo, direttore di sezione.

25ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Brunetti dott. Brunetto, ispettore generale;
Locurto dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Piedimonte dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Giffoni dott. Domenico, direttore di sezione.

Segretario:
Galli dott. Giampiero, direttore di sezione.

26ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Sindoni dott. Nunzio, ispettore generale;
Coppola dott. Antonino, direttore di divisione;
Baccari dott. Francesco, direttore di sezione;
Delle Donne dott. Mario, direttore di sezione.

Segretario:
Durgolo dott. Domenico, direttore di sezione.

27ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Tosco dott. Michele, ispettore generale;
Salvatori dott. Luigi, direttore di divisione;
D'Oliva dott. Stelio, direttore di sezione;
Scaduto dott. Simone, direttore di sezione.

Segretario:
Isopi dott. Bruno, direttore di sezione.

28ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Fochesato dott. Fernando, ispettore generale;
Brighi dott. Domenico, direttore di divisione;
Mastroviti dott. Nicola, direttore di sezione;
Rauty dott. Giuseppe, direttore di sezione.
di

Segretario:
Stentella Liberati dott. Rossana in Gasbarri, direttore di sezione.

29ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Fanelli dott. Marcello, ispettore generale;
Cammarata dott. Aldo, direttore di divisione;
Coppola Bottazzi dott. Raffaele, direttore di sezione;
Baldoni dott. Giovanni Battista, direttore di sezione.

Segretario:

Delicati dott. Elvio, direttore di sezione.

La spesa presumibile resta confermata in L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) e farà carico al capitolo 191/2 dell'esercizio finanziario 1972 come previsto dal decreto ministeriale n. 1208/A/67 del 26 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1972
Registro n. 23 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 352

(12341)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1972, n. 32.

Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferite dallo Stato alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 25 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 ed in relazione all'art. 117 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle che venissero delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono temporaneamente esercitate dal consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze, stabilita negli articoli seguenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti dall'art. 69 dello statuto in tema di decentramento e di delega delle funzioni.

Art. 2.

Il consiglio regionale, nelle materie di cui all'articolo precedente, esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) la determinazione degli indirizzi programmatori;

2) l'approvazione di piani e programmi generali e settoriali;

3) l'approvazione di programmi di opere pubbliche e relativi finanziamenti;

4) la determinazione degli indirizzi riguardanti le attività degli E.P.T e delle A.A.C.S.T.;

5) il riconoscimento, la modificazione, la revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;

6) la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T.;

7) la nomina del collegio dei revisori degli E.P.T e delle A.A.C.S.T.;

8) la determinazione delle direttive di carattere generale riguardanti l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione;

9) lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T. e la nomina di un commissario.

Spetta altresì al consiglio regionale ogni altro provvedimento, previsto dallo Statuto regionale lombardo e dalle leggi in materia di turismo e industria alberghiera.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) l'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T riguardanti:

direttive generali e programmi di attività valevoli per un intero esercizio finanziario;

bilanci preventivi, relative variazioni, conti consuntivi, acquisti, alienazioni e locazioni di beni immobili;

2) l'approvazione delle deliberazioni dei comitati esecutivi degli E.P.T. e dei consigli di amministrazione delle A.A.C.S.T. sulle liti attive e passive;

3) la sovraintendenza alla gestione degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T. in esecuzione degli indirizzi e direttive determinate dal consiglio regionale;

4) l'approvazione del regolamento per il personale degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T.;

5) l'iniziativa diretta a provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza delle agenzie di viaggio e turismo;

6) le determinazioni dell'ammontare della cauzione delle agenzie di viaggio e turismo;

7) l'autorizzazione allo svincolo della cauzione, a favore delle agenzie di viaggio e turismo;

8) le ispezioni e i controlli sulle agenzie di viaggio e turismo;

9) l'approvazione alla pubblicazione, distribuzione di programmi, annunci, manifesti ed altro materiale per viaggi collettivi a carattere turistico o crociere all'estero;

10) l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle commissioni per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, interprete, corriere;

11) la fissazione del numero massimo delle guide, interpreti, corrieri consentito per località;

12) l'approvazione degli elenchi contenenti le classifiche definitive degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

13) l'approvazione tecnica dei progetti di modificazione dello stabile ai fini dell'assegnazione a categoria superiore dell'albergo, pensione o locanda;

14) l'autorizzazione alla vendita o locazione per uso diverso da quello alberghiero degli edifici adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda;

15) l'esercizio della prelazione di cui all'art. 3 comma 1 della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

16) la determinazione del giusto prezzo della vendita o locazione di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

17) l'esercizio dell'azione di nullità della vendita o locazione, avvenuta senza autorizzazione, di immobili adibiti ad uso alberghiero;

18) l'accertamento circa l'adempimento dell'obbligazione al pagamento del canone di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

19) l'autorizzazione al mutamento della destinazione degli edifici adibiti ad uso di albergo costruiti, migliorati o ampliati con mutui e contributi dello Stato o della Regione;

20) la vigilanza sui complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale;

21) la decisione di ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli organi di Enti subregionali;

22) le altre attività conferite alla giunta regionale dalla Costituzione, dallo statuto regionale e dalle leggi.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 d'intesa con la commissione consiliare competente ed i provvedimenti di cui ai numeri 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 4.

La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti a livello tecnico o amministrativo.

Restano salve a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie del turismo e industria alberghiera.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni

amministrative che venissero delegate dallo Stato alla Regione, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 6.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 8.

I ricorsi gerarchici, previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso i provvedimenti non definitivi degli organi degli enti subregionali, sono prodotti al presidente della giunta regionale che li decide su conforme parere della giunta stessa.

Per il procedimento in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 20 ottobre 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1972, n. 33.

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 25 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nell'ambito della sua politica economica, turistica e di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, cura e favorisce la protezione del patrimonio boschivo.

A tale scopo provvede alla propaganda segnatamente nella scuola dell'obbligo, d'intesa con il sovraintendente scolastico regionale, contro la diffusione degli incendi forestali, favorisce l'istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo e promuove studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta con particolare riguardo alle aree più colpite.

Per i problemi inerenti a questa sua attività, la Regione richiederà la collaborazione e la partecipazione delle comunità montane e degli altri enti locali interessati.

Art. 2.

Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette:

a) alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali;

b) all'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario.

Rientra nei compiti di cui al presente articolo, l'acquisto o l'uso di mezzi aerei.

L'impiegato degli stessi, in forma diretta o mediante convenzione con enti pubblici e privati sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3.

La Regione impiega per i pronti interventi oltre al personale del corpo forestale anche personale volontario o eventualmente assunto con carattere di temporaneità in rapporto alle speciali esigenze da fronteggiare.

Al personale volontario e a quello assunto a norma del comma precedente, è corrisposto a carico della Regione un compenso giornaliero, oltre all'eventuale trasferta, le cui misure verranno fissate con deliberazione della giunta regionale, tenendo come minimo di base i contratti collettivi di lavoro vigenti relativi ai lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi con l'I.N.A.I.L.

La Regione per l'impiego della mano d'opera assunta ai sensi del primo comma e di quella volontaria per i pronti interventi di estinzione degli incendi nonchè per gli avvistamenti e la prevenzione degli stessi, si può avvalere delle comunità montane ed altri enti locali.

Nel caso in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali e in genere la pubblica incolumità, i provvedimenti di intervento verranno assunti d'intesa con l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972 la spesa di L. 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972:

a) sono istituiti nel titolo I, sezione V, rubrica I, i seguenti nuovi capitoli:

capitolo 107/a: « Propaganda, studi e ricerche per la prevenzione degli incendi boschivi »: L. 6.500.000;

capitolo 107/b: « Interventi per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi »: L. 26.000.000;

b) è istituito nel titolo II, sezione V, rubrica I, il seguente nuovo capitolo:

capitolo 170b/1: « Spese per l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per l'attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi »: lire 37.000.000.

E' soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 107 dello stato di previsione della spesa.

All'onere derivante per il 1972 dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L. 43.000.000 mediante storno del soppresso stanziamento del capitolo 107, per L. 26.500.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 170/d « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo del bilancio 1972, sono state apportate con legge regionale n. 28 del 26 agosto 1972.

Per gli anni successivi le spese previste dalla presente legge saranno erogate in conformità e nei limiti degli stanziamenti che saranno stabiliti nei rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 20 ottobre 1972

BASSETTI

(12284)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.